



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA'  
SETTORE 02 - PORTUALITA' TURISTICA, STABILIMENTI BALNEARI E  
TERMALISMO**

---

*Assunto il 18/03/2022*

*Numero Registro Dipartimento: 153*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2942 del 21/03/2022**

**OGGETTO: CHIUSURA AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO DENOMINATA "QUEL POSTO CHE NON C'È".**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO Che:

-Con D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 del 07 Novembre 2021 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche al Regolamento regionale n. 9 del 07/11/2021”, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a modificare la composizione funzionale dei Dipartimenti con l’istituzione del neo Dipartimento “ Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità;

-Con il D.P.G.R. n. 188 dell’ 8 novembre 2021, è stato conferito, alla Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio, l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità”;

-Con Il D.D.G n. 11638 del 16/11/2021 è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Settore “Portualità Turistica, Stabilimenti Balneari e Termali” all’Avv. Filomena Tiziana Corallini;

-Con Il Decreto del Direttore Generale Reggente n. 12071 del 26/11/2021 è stata approvata la micro- struttura organizzativa del Dipartimento Turismo,marketing territoriale e Mobilità, affidando al Settore n.2 “Portualità Turistica, Stabilimenti Balneari e Termali” i procedimenti relativi alla gestione amministrativa delle Agenzie di Viaggio e Turismo e/o Tour Operator;

### CONSIDERATO che:

-l’art. 25 della L.R. n.8/2008 e s.m.i. obbliga le Agenzie di Viaggio e Turismo alla sottoscrizione della polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti;

-l’art. 47 del D.lgs n.79/2011 e s.m.i. obbliga le Agenzie di Viaggio e Turismo alla sottoscrizione:

- della polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti;
- della polizza assicurativa o garanzia consortile o garanzia bancaria, per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore (c.d. fondo di garanzia).

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 3, dell’art.25, della L.R. del 05.04.2008 n.8 e s.m.i. prevede che: *“la sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l’assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell’esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione”*;

### PRESO ATTO che:

- l’Agenzia di Viaggio e Turismo denominata “QUEL POSTO CHE NON C’E’ ”, con sede all’indirizzo specificato nell’allegato “A”, non ha ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 25 della L.R. n. 8/2008 e s.m.i.;

- per il predetto motivo con nota prot.n.95566 del 25/02/2022 , trasmessa a mezzo PEC in pari data, veniva avviato il procedimento di chiusura dell'attività di che trattasi, nei confronti dell'Agenzia di Viaggio e Turismo denominata "QUEL POSTO CHE NON C'E' " con sede all'indirizzo specificato nell'allegato "A",

-entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della predetta nota, assegnato ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990 e s.m.i., non sono pervenute da parte dell'Agenzia di Viaggio e Turismo "QUEL POSTO CHE NON C'E' ", adeguate controdeduzioni in merito al procedimento sopra richiamato;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere, ai sensi della L.R. n.8/2008 e s.m.i , alla chiusura dell'attività dell' Agenzia di Viaggio e Turismo denominata "QUEL POSTO CHE NON C'E' " con sede all'indirizzo specificato nell'allegato "A", e alla contestuale revoca dell'Autorizzazione concessa con Determinazione della Provincia di Cosenza - Settore Turismo e Spettacolo n. 32 09000203 del 19/03/2009;

#### **VISTI:**

-la Legge n.241/90 e s.m.i;

-la L.R. n.7/1996 e s.m.i.

-la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;

-il D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.206 del 5/12/2000;

-il D.lgs n.165/2001 e s.m.i. ;

-il D.D.G. n.4455 del 29/04/2021 con il quale è stata conferita al Dott. Antonio D'Orrico la Posizione Organizzativa di Prima Fascia denominata "Monitoraggio E Controllo Sulle Procedure Autorizzative e Abilitative"

-Il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021;

-il D.P.G.R. n. 188 dell'08/11/2021,

-Il D.D.G n. 11638 del 16/11/2021;

-Il D.D.G n. 12071 del 26/11/2021;

-la L.R. n.8/2008 e s.m.i.;

-Il D.lgs. n.79/2011 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile di procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. del 05.04.2008, n.8 e s.m.i, alla chiusura dell'attività dell'Agenzia di Viaggio e Turismo denominata "QUEL POSTO CHE NON C'E' " con sede all'in-

dirizzo specificato nell'allegato "A" e alla contestuale revoca dell'Autorizzazione concessa con Determinazione della Provincia di Cosenza - Settore Turismo e Spettacolo n. 32 09000203 del 19/03/2009;

**DI PRENDERE ATTO**, che il presente Decreto non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**DI PROCEDERE**, alla cancellazione della predetta Agenzia di Viaggio e Turismo, presso il sistema banca dati Nazionale "INFOTRAV" della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'elenco delle Agenzie di Viaggio e Turismo di cui all'art. 28 della L.R. n.8/2008 e s.m.i.;

**DI DISPORRE** l'invio del presente Decreto all'Ufficio SUAP del Comune in cui ha sede l'Agenzia di Viaggio e Turismo, all'indirizzo specificato nell'allegato "A" e la relativa notifica al Legale Rappresentante della Ditta, le cui generalità sono specificate nell'allegato "A", titolare dell'Agenzia di Viaggio e Turismo denominata "QUEL POSTO CHE NON C'E'";

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n.11, sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs n.33 del 14 marzo 2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni dalla medesima data di notifica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**D'ORRICO ANTONIO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**CORALLINI FILOMENA TIZIANA**  
(con firma digitale)